



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO
DELLE MANIFESTAZIONI RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO**

Approvato con deliberazione del Consiglio n. **260** del **15.05.2009**

Entrato in vigore il **06.06.2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella

COMUNE DI SEDICO

*** * ***

REGOLAMENTO

DELLE MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

*** * ***

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, specificamente redatto in applicazione della L. 447/95, art. 6, comma 1, lettere e) ed h), della L.R. 21/99, art. 7 ed in generale del D.P.C.M. 14.11.1997, disciplina le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo in grado di turbare la quiete pubblica e privata ed il riposo delle persone.
2. Dal presente Regolamento restano escluse, in linea generale, le attività a carattere permanente che operino nella fascia oraria diurna e/o notturna. Tali attività sono tenute al rispetto dei limiti di emissione ed immissione stabiliti per le diverse classi di destinazione d'uso dal Piano di Classificazione Acustica comunale, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 245 del 13.10.2003, e dei limiti differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi (D.P.C.M. 14.11.1997, Art. 4).
3. Dal presente Regolamento restano escluse le attività rumorose nell'ambito della disciplina privatistica o della regolazione pattizia dei rapporti tra privati, che non contrastino con la salvaguardia della salute in generale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc.).
2. Qualsiasi manifestazione o festa o simile si protragga per un periodo superiore a **16 giornate**, anche non consecutive, non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 6, salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 1.
3. **Giornata**: nel caso venga concessa autorizzazione in deroga oltre le ore 24:00, le prime ore del giorno successivo a quello oggetto di autorizzazione fanno parte della medesima giornata.
4. Valori limite di **emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
5. Valori limite di **immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Articolo 3 – Comunicazione

1. Le attività di cui all'art. 2, comma 1 potranno svolgersi nei luoghi indicati dai proponenti – sempre che ne abbiano la legittima disponibilità – previa **comunicazione** da depositarsi al

protocollo comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

2. Non è necessario presentare la comunicazione prevista dal comma 1 nel caso la manifestazione sia soggetta a richiesta di autorizzazione o denuncia di inizio attività.

Articolo 4 – Orari

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Periodo INVERNALE (01 ottobre / 31 marzo)	Periodo ESTIVO (01 aprile / 30 settembre)
<u>tutti i giorni feriali e festivi</u> dalle 07:30 alle 12:30 dalle 14:00 alle 24:00	<u>tutti i giorni feriali e festivi</u> dalle 07:30 alle 12:30 dalle 15:30 alle 24:00

Articolo 5 – Limiti acustici

1. Lo svolgimento e l'allestimento/dismissione delle manifestazioni temporanee rumorose è consentito, purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti di immissione secondo la zonizzazione operata dal Piano di Classificazione Acustica comunale¹:

ZONA	DESTINAZIONE	LIMITI
I	Aree particolarmente protette	65 Leq in dB(A)
II	Aree prevalentemente residenziali	70 Leq in dB(A)
III	Aree di tipo misto	70 Leq in dB(A)
IV	Aree di intensa attività umana	70 Leq in dB(A)
V	Aree prevalentemente industriali	70 Leq in dB(A)
VI	Aree esclusivamente industriali	75 Leq in dB(A)

Tali limiti sono espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti e le rilevazioni vanno eseguite rispettando le modalità stabilite con Decreto Ministro dell'Ambiente 16.03.1998 "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e s.m.i.

2. Nel caso di misure **in esterno** (art. 6 allegato B al DM 16.03.1998), i limiti di cui al comma 1 si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché in accordo con la posizione dei ricettori del rumore.
3. Nel caso di ricettori posti **nello stesso fabbricato** in cui si realizza la manifestazione a carattere temporaneo, il limite acustico assoluto di immissione è in ogni caso pari a 65 dB(A), espresso come al comma 1, rilevato secondo le modalità prescritte per le misure all'interno di ambienti abitativi (art. 5 allegato B al DM 16.03.1998). La realizzazione della manifestazione è consentita previa verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o della documentazione tecnica attestante quanto sopra (cfr.: D.P.C.M. 05/12/1997 n. 1750700 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"). L'Ufficio comunale competente si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui sopra e di impartire prescrizioni atte a moderare la rumorosità dell'evento.
4. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
5. Sono comunque sempre fatti salvi i **limiti acustici non derogabili**, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.04.1999

n. 215 (ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).

Articolo 6 – Autorizzazioni in deroga

1. Se l'organizzatore della manifestazione, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari precedentemente indicati, dovrà far pervenire al Sindaco specifica **domanda di autorizzazione in deroga**, redatta secondo il modello predisposto, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Il **Sindaco**, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può rilasciare l'autorizzazione in deroga, **fino alle ore 01:30 di notte**, con cui impone eventuali prescrizioni e limitazioni. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita al personale incaricato delle verifiche.
3. Nel caso la manifestazione si protragga per **più di 3 giornate**, anche non consecutive, il Sindaco potrà richiedere la presentazione di una relazione valutativa e descrittiva dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente in materia.
4. Alle **manifestazioni sportive ricorrenti** che si tengano all'aperto può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo, ne venga fatta richiesta al Sindaco, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'Ufficio comunale competente ha comunque facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
5. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215.
6. Per la tutela dei cittadini, il Sindaco con proprio provvedimento può revocare, modificare o sospendere le deroghe concesse.

Articolo 7 – Deroghe dirette

1. Alle manifestazioni temporanee rumorose **organizzate dall'Amministrazione** (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a Società controllate dall'Amministrazione o Società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga a limiti acustici e orari precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga. Le manifestazioni previste dal presente comma sono considerate temporanee anche se la manifestazione si protrae per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 2, comma 2.
2. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di **fuochi d'artificio** nell'ambito di manifestazioni temporanee il cui svolgimento sia stato comunicato ai sensi dell'art. 3, non necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga, fermo restando l'obbligo di presentare domanda al Sindaco – quale autorità locale di pubblica sicurezza – per l'autorizzazione all'accensione dei fuochi ai sensi dell'art. 57 del TULPS. L'Ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
3. Considerata la particolarità del giorno **31 dicembre**, il Comune, in deroga a limiti acustici e orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 03.00 del 1° gennaio.

4. Considerata la particolarità del periodo di **Carnevale**, il Comune, in deroga a limiti acustici e orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortei: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 20.00.
5. Le manifestazioni temporanee rumorose quali **raduni e sfilate di auto, moto storiche e similari**, autorizzate dal Sindaco, sono consentite negli orari di cui all'art. 4 qualora vengano rispettati i seguenti vincoli:
 - obbligo di spegnimento dei motori durante le soste;
 - evitare accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento motori, manifestazioni acustiche rumorose non consentite dal Nuovo Codice della Strada.
6. Alle sfilate delle **bande musicali cittadine** è concessa automaticamente deroga ai limiti acustici e agli orari precedentemente stabiliti.
7. Per la tutela dei cittadini, il Sindaco con proprio provvedimento può limitare o sospendere le deroghe previste dal presente articolo.

TITOLO II

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 8 – Ordinanze

1. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore **superiori** ai limiti acustici, agli orari e/o alla durata prescritti dal presente Regolamento, dalle vigenti norme di legge, ovvero superiori a quelli autorizzati in deroga, il Sindaco – previo accertamento fonometrico – con propria Ordinanza provvede a limitare o sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Articolo 9 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, anche utilizzate nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. L'attività di misurazione fonometrica, su disposizione dell'Ufficio comunale competente, è richiesta al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V.
3. L'attività di vigilanza e controllo è demandata all'A.R.P.A.V. e all'Ufficio di Polizia Locale, che la esercitano nei limiti del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

Articolo 10 – Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le disposizioni del codice civile e del codice penale, e le altre disposizioni normative statali e regionali in materia (cfr. in particolare l'art. 10 della L. 447/95 e l'art. 8 della L.R. 21/99), le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 500,00.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

NOTE:

¹ L'attuale Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, adottato con deliberazione di Consiglio n. 245 del 13.10.2003, stabilisce classi di destinazione d'uso del territorio comunale, limiti di immissione e orari come riportati nella seguente tabella:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO		LIMITI Leq in dB(A)	
ZONA	DESTINAZIONE	Diurno (ore 6-22)	Notturmo (ore 22-6)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70